

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2694

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALINOVİ, BARACETTI, COLOMBA, MIGLIORINI, CUFFARO, BERNARDINI, BOCCHI, BRINI, CIUFFINI, FERRI, GAMBOLATO, AMARANTE, CURCIO, PERNICE

Presentata il 1° luglio 1981

Norme integrative della legge 8 agosto 1977, n. 546, concernente la ricostruzione e lo sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976

ONOREVOLI COLLEGHI! — Premettiamo innanzitutto che il nostro gruppo parlamentare, particolarmente a livello del Friuli-Venezia Giulia, ha lavorato per oltre un anno al fine di giungere alla predisposizione e presentazione di una proposta di legge firmata da tutti i gruppi parlamentari democratici. Per l'importanza del problema di cui la proposta di legge è oggetto, tale era l'impegno assunto ancora nel gennaio 1980 dai membri della Commissione lavori pubblici della Camera recatasi in visita nelle zone terremotate del Friuli e dai parlamentari del nostro gruppo e dei gruppi della DC, del PSI e del PSDI eletti in quelle province. Se non che i ritardi, i rinvii, le indeterminatezze e ultimamente la manifesta contraria volontà politica di procedere alla stesura di una comune pro-

posta di legge, con l'apporto paritario di tutti i gruppi parlamentari appartenenti alla maggioranza e all'opposizione (a livello di governo nazionale e di giunta regionale), ci hanno costretto a procedere autonomamente nella presentazione di questa nostra iniziativa legislativa.

La necessità di rompere ogni indugio dopo mesi di attesa, ci è apparsa d'altra parte inevitabile anche in riferimento all'ormai imminente esaurimento della validità della prima legge organica per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate (trattasi della legge 8 agosto 1977, n. 546) che, appunto, si avrà con il 31 dicembre del presente anno. A ciò deve aggiungersi il diffondersi di una vivissima preoccupazione e di una grande incertezza sull'avvenire tra le popolazioni terremotate

e le rappresentanze pubbliche e sociali, cui con questa proposta di legge e quindi con l'auspicabile approvazione entro il corrente anno della seconda legge organica per il Friuli, si vuole dare un segnale di impegno immediato e tempestivo intanto del nostro partito e quindi, speriamo, anche delle altre forze politiche democratiche, del Governo e del Parlamento.

Alle forze politiche ed al Governo noi offriamo in valutazione una proposta di legge organica; siamo però pronti ad esaminare ed a confrontarci positivamente con altre proposte migliorative e di arricchimento.

* * *

Con la legge 8 agosto 1977, n. 546, il Parlamento esprimeva in termini compiuti la solidarietà della comunità nazionale verso i fratelli friulani che con i sismi del maggio e del settembre 1976 erano stati tremendamente colpiti nei loro affetti con oltre 1.000 morti e 3.000 feriti, dalla distruzione e dal danneggiamento di decine di migliaia di case, di centinaia di paesi piccoli e grandi, di attività produttive, di opere pubbliche e sociali per un danno complessivo, ai valori del 1976, di oltre 4.000 miliardi di lire, interessante un'area di 5.700 chilometri quadrati di 137 comuni delle province di Udine e Pordenone, pari al 62 per cento del territorio del Friuli-Venezia Giulia ed al 42 per cento della sua intera popolazione.

La Repubblica democratica, interpretando appieno i sentimenti di solidarietà e di affetto dimostrati verso i friulani da tutto il popolo italiano, assegnava con la legge 8 agosto 1977, n. 546 - malgrado le gravi difficoltà economiche nazionali presenti anche allora - una cifra complessiva di 3.300 miliardi di lire (suddivisi in annualità dal 1977 al 1981) di cui 2.765 miliardi in gestione alla regione, ai comuni e alle comunità montane per la ricostruzione e la riparazione delle case e delle opere pubbliche e per la ripresa e lo sviluppo delle zone terremotate. Con quest'ultimo intervento si voleva intervenire, con il metodo della programmazione a livello comprensoriale e regionale, per assicurare in

particolare investimenti (allora si proponeva di utilizzare a tal fine circa 1.000 miliardi dei 2.765 assegnati globalmente alla regione) per lo sviluppo produttivo ed occupazionale delle zone montane e pedemontane già prima del terremoto colpite dalla degradazione economico-sociale e dall'emigrazione.

Altri 500 miliardi circa venivano destinati, sempre tramite la legge n. 546, per interventi diretti delle diverse amministrazioni statali sia per realizzare alcune grandi infrastrutture viarie e ferroviarie di valore internazionale (il raddoppio della ferrovia pontebbana Udine-Tarvisio e l'autostrada Udine-Tarvisio) sia per la sistemazione idro-geologica, per l'istituzione e l'avvio dell'università friulana, per la riparazione e la ricostruzione degli edifici di culto, ecc.

Questi interventi accentuavano il carattere di globalità della legge n. 546 ed intervenivano in concreto per valorizzare la naturale vocazione di ponte con il centro e l'est d'Europa del Friuli-Venezia Giulia e per contribuire alla riduzione degli effetti negativi della sua collocazione di marginalità e di avamposto militare (con tutto il relativo peso di servitù militari e di forte presenza di apparati bellici) a ridosso dei confini delle aree economiche e dei blocchi militari della NATO e del patto di Varsavia che dividono ancora l'Europa.

Ai cennati contenuti globali d'intervento dello Stato democratico - che tra l'altro avevano il merito, al di là del disastro del terremoto, di dare finalmente una risposta positiva a pluridecennali attese, rimaste sempre fino ad ora senza risposta, del popolo friulano - i comunisti dettero allora un apporto determinante di idee e di proposte a cui contribuirono positivamente anche il Governo e le forze politiche della maggioranza di solidarietà nazionale.

* * *

È ora opportuno che noi riferiamo brevemente, a quattro anni dall'approvazione della legge 8 agosto 1977, n. 546, sul suo

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

stato di applicazione o meglio sullo stato della ricostruzione e degli altri interventi previsti.

La ricostruzione e la riparazione delle case sono ad uno stato relativamente avanzato grazie in particolare alla felice scelta della legge 8 agosto 1977, n. 546, di chiamare a svolgere un ruolo fondamentale, oltre che la Regione, gli enti locali minori. È difficile fissare delle percentuali precise in quanto da parte della giunta regionale manca una impostazione di controllo periodico sull'andamento della ricostruzione. Solo alla fine di ogni anno è possibile avere un quadro abbastanza reale della situazione.

Secondo i dati forniti dalla Regione il consuntivo alla fine del 1980 poteva segnalare i seguenti risultati: dei 70.000 interventi richiesti per riparazioni, 43.000 risultavano completati, 14.000 risultavano in corso, 13.000 risultavano da iniziare. Dei circa 19.000 interventi richiesti per nuove costruzioni, 1.000 risultavano completati, 8.000 in corso, 14.800 da iniziare. Le persone presenti nei prefabbricati — continua la relazione della Regione — sono scese da 75.000 a 35.000 unità, di cui 11.000 si trovano in parcheggio, a rotazione, per poter lasciare temporaneamente libere le case ove si effettuano i lavori di riparazione.

Lo stato di avanzamento generale della ricostruzione veniva a quella data valutato dalla Regione intorno al 50 per cento, con riserve su tale percentuale — va per altro notato — avanzate da più parti e anche da noi. La stessa autorevole fonte regionale avverte comunque che la metà ancora da eseguire è certamente la più difficile, in quanto comprende le situazioni ed i casi socialmente e territorialmente più pesanti, in gran parte gravanti sull'intervento pubblico, cui si sono rivolti, come è facile comprendere, i cittadini meno abbienti e socialmente più deboli. A ciò devono aggiungersi il continuo aumento di costi, la entrata in funzione dal 1° aprile scorso, anche per le province terremotate di Udine e Pordenone (malgrado disposizioni contrarie della legge 8 agosto 1977, n. 546) della stretta creditizia; problemi complessi

riguardanti in molti centri storici la ricomposizione fondiaria e l'insufficienza di mezzi finanziari specifici.

Notevoli sono anche i ritardi provenienti dalla burocratizzazione, dalle insufficienze e dai ritardi dell'amministrazione regionale che talvolta è di vero e proprio ostacolo alle funzioni ed alle capacità operative assegnate, dalla legge 8 agosto 1977, n. 546, ai comuni ed alle loro strutture. Appare incomprensibile che, mentre il Parlamento con la legge 8 agosto 1977, n. 546, aveva espressamente stabilito che per accelerare la spesa il controllo della Corte dei conti dovesse avvenire *a posteriori*, l'amministrazione regionale faccia molto per frenare anche il più semplice degli atti amministrativi e burocratici. I comuni hanno bisogno di un flusso costante di finanziamenti per realizzare i loro programmi: chiudono i conti a dicembre ma sono subito in grado di riprendere i loro interventi. Alla Regione però nei vari assessorati le pratiche rimangono ferme per mesi. Un altro significativo esempio della cattiva gestione della giunta regionale è dato dalle vicende assurde attraverso cui passano gli « accorpamenti », uno strumento che si era adottato l'anno scorso con l'obiettivo di raffreddare il congestionato e dispendioso mercato degli appalti per portare da fuori la necessaria mano d'opera e chiudere al più presto — risparmiando in tempo e denaro — il processo di ricostruzione. Le aziende edili sono venute in Friuli con le loro attrezzature e con il personale, ma molte non possono ancora partire: gli uffici regionali impongono ritardi all'inizio dei lavori, non perfezionando i contratti e tenendosi ben stretta la borsa dei soldi, anche per quel 40 per cento di anticipazioni che servirebbe alle più impellenti necessità delle ditte, poste tra l'altro — anch'esse — di fronte al blocco del credito bancario.

Per quanto riguarda lo sviluppo economico è da rilevare la mancanza da parte della Regione, a partire dal 1977, di qualsiasi politica di programmazione pur prevista dalla legge 8 agosto 1977, n. 546. Gli interventi decisi dalla giunta regionale si

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sono essenzialmente caratterizzati con risposte a domande singole abusando della lettera g) dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Tale metodo di intervento - avulso da una politica di piano che mirasse al riequilibrio territoriale - se da un lato ha permesso una ripresa dell'attività produttiva, specialmente nel settore manifatturiero industriale ed artigiano ed indici di occupazione superiori al 1976 nelle zone centrali colpite dal terremoto, con positivi fenomeni di ammodernamento tecnologico delle imprese (ma anche di eccessivo sovradimensionamento che sta producendo in alcuni casi negative ricadute produttive ed occupazionali) e la nascita di alcune importanti cooperative agricole, ha determinato, dall'altro, un ulteriore spopolamento delle zone e valli pedemontane e montane con ulteriori processi di degrado socio-economico. Ne sono esempi la Val Canale, come la Val Tagliamento che degli 8.095 abitanti residenti nel 1976 perde negli ultimi 3 anni ulteriori 539 unità emigrate; così accade per la Val Degano che dei 7.640 abitanti del 1976 perde ugualmente per emigrazione altri 562 cittadini. Sono, questi, dati forniti dalla comunità montana della Carnia.

Alcune rapide considerazioni critiche vanno svolte anche a proposito degli interventi assegnati dalla legge 8 agosto 1977, n. 546, alle diverse Amministrazioni dello Stato.

Particolarmente criticabili sono i ritardi e l'eccessivo burocratismo accentratore del Ministero dei beni ambientali. È per riparare a tali inconvenienti - i cui difetti, come si dice, stanno nel manico - che noi con l'articolo 14 della proposta di legge allegata proponiamo la delega di poteri alla Regione autonoma. Questa nostra proposta, se accolta, avrà tra l'altro il merito di ricondurre ad un unico soggetto di programmazione, la Regione, il coordinamento di tutti gli interventi sul territorio terremotato.

Altri rilievi critici riguardano i ritardi, ad esempio, nell'attuazione delle competenze assegnate, sempre dalla citata legge 8 agosto 1977, n. 546, al Ministero dei la-

vori pubblici. Esse, in larga misura, debbono addebitarsi all'insufficienza del necessario personale adibito agli Uffici provinciali periferici. A tale carenza si dovrà assolutamente porre rimedio, in via amministrativa o con specifico provvedimento da inserirsi in questa legge, se si vorrà che, una volta assegnati i finanziamenti, i progetti già elaborati trovino concreta attuazione.

* * *

Passiamo ora ad illustrare le linee generali del provvedimento che ci onoriamo di presentare all'attenzione della Camera.

Innanzitutto teniamo ad accentuare la caratterizzazione di globalità che la legge 8 agosto 1977, n. 546, già aveva: ciò si evince non soltanto dall'impegno che secondo noi lo stato democratico deve assicurare per concludere l'opera di ricostruzione e per portare a compimento l'attuazione di alcune importanti infrastrutture di valore internazionale e per lo sviluppo delle zone marginali e depresse colpite dal terremoto, ma anche per gli interventi che si prevedono in alcune altre aree territoriali in gravi difficoltà produttive ed occupazionali come il triestino, il goriziano, la bassa friulana, il sanvitese. Per questa ultima parte rafforziamo la nostra richiesta con l'obbligo dello Stato - finora mai rispettato - di attuare l'articolo 50 dello statuto speciale regionale.

La determinazione della somma globale stanziata in questa legge corrisponde - con una previsione in riduzione di circa 200 miliardi di lire - ai parametri da danno-inflazione ed aumento dei costi elaborati dagli uffici regionali per gli anni dal 1977 al 1982, poiché fino al prossimo anno infatti risultano disponibili, nella legge finanziaria dello Stato, stanziamenti residui della legge 8 agosto 1977, n. 546. Le ulteriori esigenze finanziarie per la ricostruzione delle case e di opere a completo carico dello Stato o delle aziende autonome statali (raddoppio della ferrovia Pontebba, strade statali, edifici di culto, caserme, ecc.) che si rendessero eventualmente necessarie sono salvaguardate dal

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

meccanismo previsto dall'articolo 25 della proposta di legge che prevede, a partire dal 1985, autorizzazioni di eventuali nuovi stanziamenti senza ricorso a leggi sostanziali bensì attraverso la legge finanziaria dello Stato. Per questo meccanismo ci siamo ispirati a quanto già deciso in proposito con la legge 7 marzo 1981, n. 64, concernente ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione del Belice. Facciamo rilevare, comunque, che tale meccanismo esclude la salvaguardia per gli stanziamenti riguardanti lo sviluppo economico che, quindi, debbono considerarsi *una tantum*.

Ai fini di evitare ogni ostacolo proveniente da indiscriminate strette creditizie all'opera di ricostruzione e di sviluppo, prevediamo con l'articolo 24 una più precisa e incisiva dizione di quanto già contenuto in materia nell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546. Chiariamo inoltre che l'ammodernamento e l'allargamento del ponte sul Tagliamento e gli interventi per le opere secondarie riguardanti lo scalo merci di Cervignano del Friuli, si collegano agli interventi già previsti dalla legge 8 agosto 1977, n. 546 per la strada statale Pontebbana e per l'omonima ferrovia.

L'impegno nazionale del PCI per il Friuli e la regione che in concreto vogliamo continuare a manifestare dimostra che, pur nel quadro delle gravi difficoltà economiche e finanziarie del paese, si considerano gli impegni verso le zone terremotate italiane tra quelli prioritari, specialmente se accompagnati da consistenti interventi sicuramente destinati allo sviluppo produttivo ed occupazionale e quindi validi, assieme ad altre misure, per combattere e vincere l'inflazione e la crisi economica del nostro paese.

Sottolineiamo in tale visuale il grande significato della presenza nella nostra proposta di legge di consistenti stanziamenti impegnati per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo produttivo ed occupazionale delle zone terremotate e delle

aree in difficoltà del resto della regione. Richiamiamo l'attenzione sull'indicazione della norma vincolativa per la regione, riguardante l'attuazione dei progetti di sviluppo. Essa sarà per noi un elemento qualificante della nuova legge nazionale posto che la giunta regionale e le forze politiche che la sostengono, in questi anni hanno completamente disatteso, come abbiamo già prima detto, l'indicazione programmatica pur presente nella legge 8 agosto 1977, n. 546.

I consistenti finanziamenti in conto capitale e in conto interesse alle aziende che si inseriranno nei progetti di programmazione previsti (e che eviteranno così la politica dell'assistenzialismo, del clientelismo e della distribuzione a pioggia dei contributi finora praticata dalla amministrazione regionale) permetteranno non solo un riequilibrio territoriale, produttivo ed occupazionale con il recupero di grandi risorse oggi non utilizzate, specialmente in montagna, ma sono una risposta valida e positiva del PCI, una proposta da forza di governo alternativo a quella finora rappresentata dalla DC e dal suo sistema di governo ed un banco di prova per tutta quella imprenditorialità sana che anche in Friuli sta emergendo prendendo sempre di più coscienza (anche per le difficoltà economiche e la ristrettezza delle risorse di cui oggi l'Italia dispone) della necessità di superare metodi di assistenzialismo, di clientelismo, di dispersione delle risorse fin qui seguiti.

È per questo disegno concreto e complessivo di rinascita e di sviluppo, dunque, che si richiede un nuovo consistente impegno e un notevole sacrificio della nazione. Lo chiediamo, per le genti del Friuli, quale forza politica di sinistra che vuole sempre più essere nei fatti interprete dei sentimenti di solidarietà fra gli italiani e della volontà di onestà, di pubblica moralità, di rinascita e di progresso dell'intero nostro popolo.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

ART. 1.

Ai fini del completamento dell'opera di ricostruzione edilizia e del ripristino delle attività produttive nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 546, è assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo speciale di lire 500 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 1984.

Tali somme sono iscritte nel bilancio del Ministero del tesoro per gli anni indicati.

ART. 2.

Per lo sviluppo produttivo e occupazionale delle zone marginali e sottosviluppate dell'area colpita dal terremoto incluse nei territori delle comunità montane e della comunità collinare del medio Friuli, viene concesso alla Regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore finanziamento pluriennale straordinario di lire 490 miliardi.

Con tale finanziamento si provvede ad erogare contributi in conto interessi ed in conto capitale ad aziende artigiane, della piccola e media industria, agricole, silvo-pastorali, turistiche, commerciali e cooperativistiche che inseriscano la loro attività nel quadro di progetti di settore o plurisettoriali finalizzati allo sviluppo produttivo ed occupazionale.

Alla redazione di tali progetti finalizzati la Regione provvederà d'intesa con le comunità montane, con la comunità collinare del medio Friuli e sentite le organizzazioni e le associazioni imprenditoriali di settore ed i sindacati dei lavoratori.

Ai fini del riparto delle somme previste dal presente articolo, la Regione terrà conto del decremento demografico ed occupazionale, e di altri parametri che ca-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ratterizzano la marginalità ed il sottosviluppo.

Nei territori considerati dal primo comma, per il periodo di due anni, viene concesso lo sgravio, a carico del finanziamento di cui al presente articolo, nella misura del 50 per cento dei contributi relativi alle retribuzioni maturate nel periodo suddetto, da corrispondere all'INPS dalle aziende di cui al secondo comma, per i dipendenti nuovi assunti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1985.

A favore delle aziende che assumeranno giovani di età dai 18 ai 29 anni, lo sgravio di cui al comma precedente è fissato nella misura del 100 per cento.

Per l'erogazione del contributo straordinario pluriennale di cui al primo comma, si provvede quanto a lire 50 miliardi per il 1981 mediante riduzione corrispondente del capitolo 9001 del bilancio del Ministero del tesoro, e, per gli esercizi successivi, mediante iscrizione nel bilancio dello stesso Ministero della somma di lire 85 miliardi per il 1982, di lire 85 miliardi per il 1983, di lire 85 miliardi per il 1984, di lire 85 miliardi per il 1985 e di lire 5 miliardi, da utilizzarsi per contributi in conto interesse, per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 2001.

ART. 3.

Per il completamento dell'opera di sistemazione ed ammodernamento delle strade statali n. 13 e n. 251, di cui all'articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 546, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, quanto a lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1982 e quanto a lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1983.

ART. 4.

Per la prosecuzione delle opere di sistemazione idro-geologica, di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n. 546,

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

è autorizzata una ulteriore spesa di lire 30 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, quanto a lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1982 e quanto a lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1983.

Le somme previste dal presente articolo sono destinate esclusivamente ad opere ricadenti nei territori dei comuni indicati dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

ART. 5.

Per gli interventi previsti dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1977, n. 546, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 50 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, quanto a lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1982, quanto a lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1983, e quanto a lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1984.

ART. 6.

Per l'ammodernamento ed il raddoppio della linea ferroviaria Udine-Tarvisio di cui all'articolo 12 della legge 8 agosto 1977, n. 546, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 120 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di:

- a) lire 30 miliardi per l'anno 1982;
- b) lire 30 miliardi per l'anno 1983;
- c) lire 30 miliardi per l'anno 1984;
- d) lire 30 miliardi per l'anno 1985.

ART. 7.

Per provvedere ai programmi organici di intervento, di cui all'articolo 14 della legge 8 agosto 1977, n. 546, integrati da interventi a favore dei beni archeologici, è autorizzata la spesa a favore della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di lire 20 miliardi che sarà iscritta nello sta-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

to di previsione del Ministero del tesoro, quanto a lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1982 e quanto a lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1983.

ART. 8.

Ai fini delle esigenze straordinarie edilizie dell'università di Udine, di cui all'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione quanto a lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1982 e quanto a lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1983.

ART. 9.

Ai fini delle esigenze di cui alla lettera a) dell'articolo 13 della legge 8 agosto 1977, n. 546, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 20 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero della difesa, quanto a lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1982 e quanto a lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1983.

TITOLO II

ART. 10.

Qualora, per l'attuazione dei piani particolareggiati di ricostruzione dei comuni riconosciuti disastriati per effetto dei terremoti del Friuli del 1976, si renda necessario procedere al riordino o alla rifusione particellare delle proprietà fondiarie interessate da comparti costituenti unità fabbricabili, soggette a speciali modalità di costruzione e di adattamento, ed i proprietari non abbiano raggiunto, entro il termine all'uopo fissato dal comune, l'accordo per la formazione di un apposito piano di riordino e sistemazione fondiaria, il piano è predisposto dal co-

mune ed è portato a conoscenza dei proprietari ai quali è dato proporre eventuali osservazioni entro i 30 giorni successivi alla comunicazione.

Il comune si pronuncia sulle osservazioni presentate entro i successivi 30 giorni.

Il piano è approvato in via definitiva dal comune con deliberazione del consiglio comunale ed il provvedimento relativo deve essere trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari, nella cui circoscrizione sono situati i beni.

Con l'approvazione del piano di riordino fondiario si operano i trasferimenti coattivi di proprietà e degli altri diritti reali.

A favore dei proprietari è fatta comunque salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria per la tutela dei rispettivi diritti. L'autorità giudiziaria non può tuttavia con la sua decisione provocare una revisione del piano di riordino ma può procedere alla conversione e liquidazione in denaro dei diritti da essa accertati.

ART. 11.

Agli atti in esecuzione del precedente articolo si applicano le esenzioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, così come integrato dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

ART. 12.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a stipulare con la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia o con i comuni in cui trovano applicazione l'articolo 10 della presente legge e l'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, apposite convenzioni ai fini del rapido esaurimento di tutti gli adempimenti catastali conseguenti alle procedure previste dai suddetti articoli.

ART. 13.

Qualora, ai fini della ricostruzione di edifici ad uso abitativo o misto e di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, sia necessario procedere ad espropriazione e non siano stati reperiti tutti i proprietari dei beni da espropriare nonostante l'esperimento delle ricerche con le modalità della notificazione nelle forme della citazione ai sensi degli articoli 142 e 143 del codice di procedura civile, l'indennità di espropriazione viene corrisposta ai titolari di reale diritto di godimento, su domanda degli stessi, corredata da una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la proprietà del bene.

ART. 14.

Hanno diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 34-ter del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e successive modificazioni, i soggetti aventi titolo ad usufruire dei contributi previsti dall'articolo 2, n. 3, della legge 8 agosto 1977, n. 546, che vivono in alloggi provvisori.

Agli stessi soggetti non si applica il provvedimento n. 71/1979 del Comitato interministeriale dei prezzi.

ART. 15.

In attesa dell'emanazione delle relative norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di beni culturali ed ambientali, ed esclusivamente ai fini previsti dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1977, n. 546, le competenze del Ministero dei beni culturali ed ambientali sono attribuite alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

La Regione si avvale della consulenza tecnico-scientifica della Soprintendenza di Trieste.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Gli incarichi attribuiti e le concessioni stipulate dalla Soprintendenza rimangono di competenza della stessa.

È soppresso l'articolo 17 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

ART. 16.

Le somme già iscritte, ai sensi dello articolo 14 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nello stato di previsione del Ministero dei beni culturali ed ambientali e non ancora impegnate, sono assegnate alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

ART. 17.

La Regione attua gli interventi di ripristino, restauro e ricostruzione di cui all'articolo 15 secondo un programma organico, previo parere vincolante del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali. Trascorsi inutilmente 60 giorni dalla richiesta del parere, esso si dà per reso.

Il Consiglio nazionale, ai fini della istruttoria dei programmi presentati dalla Regione, si avvale dell'ufficio per l'attuazione delle leggi speciali, istituito presso il Ministero dei beni culturali ed ambientali.

ART. 18.

Il reddito dei fabbricati, di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, siti nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, ed a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, la cui costruzione o ricostruzione in misura superiore al 50 per cento è iniziata dopo il 6 maggio 1976, con il completamento in ogni loro parte entro il 31 dicembre 1985, è esente dall'imposta locale sui red-

diti per 25 anni a decorrere dalla data del collaudo, qualora non goda già della analoga agevolazione prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

ART. 19.

I redditi dei fabbricati siti nei comuni indicati a norma dei provvedimenti legislativi di cui all'articolo precedente che risultino distrutti, inagibili o inabitabili in quanto danneggiati dagli eventi sismici del 6 maggio 1976 e successivi, sono esclusi dall'imposta locale sui redditi e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche fino al momento della loro definitiva ricostruzione ed agibilità. Lo stato di distruzione o inagibilità dovrà risultare da apposita certificazione del comune attestante la distruzione, l'inagibilità o la inabitabilità dei fabbricati dovute a causa del terremoto da allegare alla dichiarazione dei redditi del relativo periodo d'imposta. Per le dichiarazioni dei redditi già presentate, la certificazione, se richiesta dall'Ufficio delle imposte dirette, deve essere prodotta entro 60 giorni dalla richiesta predetta.

ART. 20.

Le imprese artigiane ed industriali dei settori manifatturiero, estrattivo, edile ed alberghiero, site nei comuni indicati dai provvedimenti legislativi richiamati nello articolo 18 e danneggiati dagli eventi sismici del 6 maggio 1976 e successivi, che siano state ricostruite totalmente o parzialmente in misura superiore al 50 per cento del valore degli impianti fissi risultanti antecedentemente alla suddetta data, sono considerate nuove imprese ai sensi dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614, ed ai fini dell'esenzione decennale ILOR di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, anche in de-

roga al limite di 2 miliardi di lire previsto dal citato articolo 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614.

L'ammissione al beneficio di cui al comma precedente è condizionata alla realizzazione dei presupposti in esso previsti entro il termine del 31 dicembre 1985.

ART. 21.

Le operazioni di cui all'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e successive modificazioni, sono equiparate per quanto all'esecuzione dei rimborsi infrannuali, a quelle di cui all'articolo 38-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

TITOLO III

ART. 22.

In attuazione dell'articolo 50 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, viene concesso alla stessa un contributo speciale poliennale di lire 400 miliardi per provvedere alla esecuzione di specifici progetti finalizzati allo sviluppo produttivo-occupazionale delle province di Trieste e di Gorizia e dei territori della Bassa Friulana e del Sanvitese, così come saranno definiti con provvedimento regionale.

Nell'attuazione dei progetti finalizzati la regione autonoma si atterrà ai criteri indicati dall'articolo 2 della presente legge.

L'erogazione del contributo viene così ripartita:

a) lire 70 miliardi per gli anni finanziari 1982-1983;

b) lire 80 miliardi per gli anni finanziari 1984-1985;

c) lire 5 miliardi, da utilizzarsi per contributi in conto interessi, per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 2001.

La spesa sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni considerati.

ART. 23.

Per le esigenze urbanistiche, viarie, di servizi sociali, connesse alla costruzione dello scalo merci ferroviario di Cervignano del Friuli è autorizzata l'erogazione *una tantum* alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di lire 10 miliardi che farà carico sullo stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1982.

Per l'ampliamento del ponte sul fiume Tagliamento della strada statale n. 13, è autorizzata la concessione all'ANAS di un contributo di lire 10 miliardi che sarà iscritto nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1982.

ART. 24.

In deroga all'articolo 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, l'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, ai fini di assicurare la piena funzionalità della rete di sorveglianza sismica del Friuli, è autorizzato ad aumentare il proprio organico di personale di 10 unità.

Per la maggiore spesa di personale, per la realizzazione del progetto di estensione della rete di sorveglianza sismica in Carnia e per la costruzione a Udine della sede del Centro di ricerche sismologiche e della rete di sorveglianza del Friuli, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad aumentare il proprio contributo all'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste quanto a lire 350 milioni per l'anno finanziario 1982 e quanto a lire 450 milioni per l'anno finanziario 1983. All'onere derivante dal presente articolo si fa carico sugli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per gli anni considerati.

ART. 25.

Gli istituti di credito che operano nella regione Friuli-Venezia Giulia sono autorizzati a compiere le operazioni creditizie previste dalla legge 8 agosto 1977, n. 546, dalla presente legge e le operazioni di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, anche in deroga a norme di legge o di statuto.

Le disposizioni di cui al comma precedente non possono essere oggetto di limitazioni o modificazioni in base alla normativa vigente. Eventuali diverse disposizioni dovranno essere introdotte con legge dello Stato.

ART. 26.

A decorrere dall'anno 1985, ulteriori fabbisogni di spesa connessi al completamento delle opere a totale carico dello Stato o delle aziende autonome statali, nonché alla ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei soggetti colpiti con il contributo dello Stato, saranno finanziati mediante apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

ART. 27.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, la Regione Friuli-Venezia Giulia e le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi previsti dalla legge stessa e dalle successive leggi finanziarie, anche prima della iscrizione in bilancio di detti importi. A tali iscrizioni si farà luogo in relazione agli effettivi fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi.